Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 gennaio 2006, Commissione/Italia

(Causa C-139/04)

Inadempimento di uno Stato — Qualità dell'aria ambientale — Fissazione di valori limite

Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 1996/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GU L 296, pag. 55), in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, della stessa direttiva, nonché con la direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41)

Dispositivo

1) Non trasmettendo alla Commissione delle Comunità europee, per il 2001, tutte le informazioni richieste riguardanti le sostanze oggetto della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come previsto dall'art. 11, n. 1, lett. a), sub i) e ii), nonché lett. b), della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa

incombenti in forza dell'art. 11 della direttiva 96/62, in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, di tale direttiva, nonché con la direttiva 1999/30 e con l'art. 1 della decisione della Commissione 8 novembre 2001, 2001/839/CE, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62 e della direttiva 1999/30.

2) La Repubblica italiana è condannata alla spese.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 gennaio 2006, Commissione/Regno Unito

(Causa C-37/05)

Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Autorizzazione concessa senza valutazione

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (cfr. punto 7)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) — Autorizzazione concessa senza valutazione